

di una stessa impresa continui ad essere autorizzato per un periodo indeterminato. Tali proposte consentano inoltre di estendere l'esercizio simultaneo dell'assicurazione sulla vita e dell'assicurazione danni agli Stati in cui finora la protezione degli assicurati sulla vita è garantita dal principio della specializzazione, principio di cui la Commissione ha riconosciuto la fondatezza. Le caratteristiche dell'assicurazione sulla vita, quale strumento di risparmio e di assistenza per la vecchiaia e per i superstiti di ampi strati della popolazione richiede che la protezione degli assicurati sulla vita sia resa ovunque quanto e più efficace possibile.

#### Risultato della votazione

Voti favorevoli: 8

Voti contrari: 50

Astensioni: 21

### PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

in merito alla « proposta di quinta direttiva intesa a coordinare le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, per quanto riguarda la struttura delle società per azioni nonché i poteri e gli obblighi dei suoi organi sociali »

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 131 del 13 dicembre 1972, pagina 49.

#### A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Nel corso della 212ª sessione, svoltasi il 6 novembre 1972, il Consiglio ha deciso di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 54.2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di direttiva di cui sopra.

La richiesta è stata trasmessa dal Consiglio al Comitato economico e sociale in data 8 novembre 1972.

#### B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 120ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 29 e 30 maggio 1974.

Il testo del parere viene riportato in appresso :

#### IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la richiesta di parere trasmessa dal Consiglio delle Comunità europee l'8 novembre 1972 e riguardante la « Proposta di quinta direttiva intesa a coordinare le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, per quanto riguarda la struttura delle società per azioni nonché i poteri e gli obblighi dei suoi organi sociali »,

visto l'articolo 54, punto 3, lettera g), del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

viste le decisioni con cui il proprio ufficio di presidenza ha rispettivamente incaricato la sezione specializzata per le questioni economiche e la sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi » di elaborare il parere in materia (decisioni prese il 28 novembre 1972 e 25 gennaio 1973),

visto il parere della sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi », adottato il 3 aprile 1973,

vista la relazione predisposta dai sigg. Friedrichs, relatore, e De Bievre, correlatore,

visto quanto deliberato dai propri membri nel corso della 120ª sessione plenaria del 29 e 30 maggio 1974 (seduta del 30 maggio),

considerando la necessità di perseguire, nella prospettiva del coordinamento dei diritti societari nazionali richiesto dai trattati, una struttura interna uniforme delle società per azioni, onde garantire nell'ambito della Comunità uguali disposizioni di tutela nell'interesse dei soci e dei terzi,

considerando la stretta interdipendenza tra il diritto societario europeo e i corrispondenti diritti nazionali coordinati e considerando il fatto che nel caso di società per azioni di uguali dimensioni entrambe le fonti di diritto dovrebbero dare garanzie equivalenti,

considerando i vantaggi offerti da una struttura uniforme degli organi per gli obiettivi di politica industriale (ad esempio collaborazione e interdipendenza transnazionali delle imprese),

considerando il riconoscimento del principio, sancito dalle conferenze al vertice di Parigi del 1972 e di Copenaghen del 1973 e già applicato in alcuni Stati membri, secondo cui una partecipazione dei lavoratori agli organi dell'impresa corrisponde alle relazioni che devono attualmente esistere tra capitale e lavoro,

considerando le opinioni divergenti dei gruppi rappresentanti la vita economica e sociale della Comunità nel proprio ambito in merito ai fini e alle modalità di tale partecipazione,

ha adottato con 66 voti favorevoli e 16 astensioni mediante votazione per alzata di mano, in virtù dell'articolo 45 del regolamento interno,

#### IL SEGUENTE PARERE :

Il Comitato economico e sociale valuta positivamente la proposta di direttiva, fatte salve le osservazioni generali e particolari che seguono.

#### 1. OSSERVAZIONI GENERALI

1.1. Il Comitato sottolinea l'importanza della proposta di direttiva per il progressivo coordinamento dei diritti societari nazionali, poiché essa completa le proposte presentate fino ad oggi sul significativo aspetto della struttura degli organi della società per azioni.

1.2. Il Comitato fa osservare che esistono dei nessi tra le legislazioni nazionali in materia di società per azioni, che devono essere coordinate, ed

uno statuto di società per azioni europea, che deve essere creato quanto prima; esso ribadisce inoltre quanto sia importante per la Comunità evitare evoluzioni completamente differenti tra le due fonti di diritto.

1.3. Il Comitato approva la proposta della Commissione di limitare il campo di applicazione della direttiva alle società per azioni, ma osserva che, appena possibile, dovranno essere prese misure di armonizzazione anche per altri tipi di società, in particolare per le società a responsabilità limitata e per le cooperative.

1.4. Il Comitato rileva che la proposta di direttiva riguarda anche quelle società che fanno parte di un gruppo. Esso condivide l'opinione della Commissione, secondo cui per le società appartenenti ad un gruppo non si possono prevedere strutture diverse da quella delle società indipendenti; esso rimanda tuttavia a questo proposito alle osservazioni relative ai singoli articoli della proposta di direttiva. Il Comitato prende nota inoltre del fatto che la Commissione ha iniziato il processo di armonizzazione del diritto dei gruppi.

1.5. Per quanto concerne il problema della struttura interna degli organi della società per azioni, il Comitato rammenta il proprio parere, del 25 ottobre 1972, in merito allo statuto di società per azioni europea<sup>(1)</sup>, nel quale esso ha approvato il sistema dualistico ed ha espresso la speranza « che questa disciplina possa incentivare ancor più in tal senso l'armonizzazione dei diritti societari nazionali ».

1.6. Il Comitato parte dal fatto che in alcuni Stati membri l'introduzione della struttura degli organi prevista dalla Commissione per tutte le società per azioni degli Stati membri sarebbe legata a difficoltà di ordine pratico e psicologico; esso chiede pertanto se al momento attuale si debba assumere la responsabilità di un coordinamento così radicale, tanto più che, con l'adesione di altri paesi alla Comunità si è determinata una nuova situazione.

1.7. Dopo un esame approfondito di tutti i punti di vista, il Comitato ritiene prematuro prescrivere con la quinta direttiva una struttura uniforme per le società per azioni nazionali. Entrambi i sistemi vigenti nella Comunità per l'amministrazione della società per azioni sono stati sperimentati con successo e, a parere del Comitato, offrono anche la possibilità di un'uguale tutela dei soci e dei terzi. Nell'interesse dell'armonizzazione, il Comitato ritiene tuttavia opportuno raggiungere un compromesso. Esso propone di offrire a quegli Stati membri in cui fino ad oggi vigeva solo il sistema classico, anche la pos-

(1) GU n. C 131 del 13 dicembre 1972, pag. 32 e seguenti, in particolare il punto 5, lettera a) a pag. 35.

sibilità di applicare il sistema dualistico. Ciò significa prevedere nelle legislazioni nazionali relative alle società per azioni il sistema dualistico, consentendo però agli Stati membri che applicano il sistema classico di mantenerlo accanto a quello dualistico. In tal modo le imprese di detti paesi avranno la possibilità di scelta tra i due sistemi.

1.8. Il Comitato osserva che il fatto che in taluni Stati membri siano in vigore norme sulla partecipazione dei lavoratori agli organi di vigilanza delle società per azioni, ha indotto la Commissione a prevedere nella proposta di direttiva un coordinamento di tali disposizioni. Esso è consapevole del fatto che dette norme vengono ora discusse anche in quegli Stati membri che ne sono privi. Il Comitato ritiene inoltre che la partecipazione di tutti i lavoratori a tutti i livelli dell'economia e anche nell'ambito dell'impresa costituisca un problema di ampia portata per lo sviluppo economico e sociale della Comunità.

1.9. Il Comitato constata però al tempo stesso che le opinioni sulla forma e le proporzioni della partecipazione dei lavoratori sono molto divergenti nei vari Stati membri e nelle diverse categorie sociali della Comunità. Le opinioni circa la rappresentanza dei lavoratori negli organi della società per azioni vanno dal rifiuto incondizionato di qualsiasi loro partecipazione alla richiesta di una cogestione paritetica. Il Comitato è tuttora persuaso che, come ampiamente detto nel proprio parere in merito allo statuto di società per azioni europea « ai lavoratori debba essere data la possibilità di rappresentare collettivamente i loro interessi all'interno dell'azienda e di partecipare a determinate decisioni dell'azienda stessa, senza per questo pregiudicare la responsabilità e l'efficacia della direzione dell'impresa ». Nelle circostanze attuali il Comitato non è tuttavia in grado di formulare un parere definitivo sulla partecipazione dei lavoratori. A tale proposito esso rinvia alle varie opinioni circa la composizione dell'organo di vigilanza espresse nel capitolo II, punto 5, della relazione della sezione.

1.10. Con queste osservazioni generali ed in particolare con i commenti di cui al punto 4 il Comitato invita la Commissione a completare ed adattare la proposta di direttiva, in quanto le disposizioni ivi previste non sono applicabili ad un tipo di società per azioni a struttura classica.

1.11. Indipendentemente da ciò, il Comitato prende posizione sui singoli articoli della proposta della Commissione, nella misura in cui esso ritiene opportuno migliorare la redazione o apportare modifiche al contenuto. Esso fa espressamente notare che tali osservazioni si riferiscono solo al sistema dualistico.

## 2. OSSERVAZIONI PARTICOLARI

### 2.1. Articolo 1

2.1.1. Per quanto concerne il campo d'applicazione della direttiva il Comitato rinvia ai punti 1.3 e 1.4 delle osservazioni generali.

2.1.2. Il Comitato ritiene necessario rivedere il testo del paragrafo 2 per verificare se effettivamente esso trovi rispondenza nella realtà. Quando si tratta inequivocabilmente di società aventi la forma giuridica delle cooperative, il primo paragrafo dovrebbe già garantire che le disposizioni della direttiva non si applicano a tale tipo di società, in particolare anche quando la società cooperativa presenta caratteristiche simili a quelle delle società per azioni.

### 2.2. Articolo 2

2.2.1. Il Comitato propone di completare queste disposizioni in modo da precisare che l'organo di direzione è responsabile della gestione degli affari della società e non può essere soggetto ad alcuna istruzione da parte dell'organo di vigilanza. Mettendo a punto in tal senso il testo della direttiva si eviterà che l'organo di vigilanza sia tentato di intromettersi direttamente nella gestione della società. L'attuale redazione dell'articolo 2 rende necessaria una più esatta delimitazione delle funzioni dei tre organi considerati.

2.2.2. Sarebbe inoltre opportuno evitare una terminologia differente per la designazione degli organi delle società per azioni nazionali ed europee.

### 2.3. Articolo 3

2.3.1. Il Comitato approva in linea di massima tali disposizioni, sebbene vari consiglieri abbiano espresso opinioni in parte contrastanti sui dettagli della norma, che sono riportate particolareggiatamente nella relazione della sezione.

### 2.4. Articolo 4

2.4.1. Viste le divergenze manifestatesi nel suo ambito circa la composizione dell'organo di vigilanza (vedansi punti 1.8 e 1.9 delle osservazioni generali), il Comitato invita la Commissione a rivedere la redazione dell'articolo 4, tenendo conto di tali opinioni. Nel caso in cui venisse accolta la pro-

posta di ammettere in alcuni Stati membri la possibilità di scelta tra le due strutture previste per gli organi (vedasi punto 1.7 delle osservazioni generali), si dovrebbe fissare una norma equivalente per la rappresentanza dei lavoratori in entrambi i sistemi.

## 2.5. Articolo 5

2.5.1. Il Comitato ritiene indispensabile garantire, in determinati casi, l'influenza di taluni gruppi di azionisti sull'organo di vigilanza, mediante un diritto di delega. Esso propone quindi di completare l'articolo 5 con un terzo paragrafo redatto come segue:

« Per i membri dell'organo di vigilanza che devono essere nominati dall'assemblea generale lo statuto può concedere a determinati gruppi di azionisti un diritto di delega nell'organo di vigilanza ».

## 2.6. Articolo 7

2.6.1. Il Comitato osserva che questo articolo offre agli Stati e non alle società la possibilità di fissare la durata della nomina dei membri degli organi di direzione e di vigilanza ad un massimo di sei anni. Esso si dichiara in linea di principio favorevole ad una limitazione nel tempo dei mandati, ma reputa tuttavia opportuno, nell'interesse dell'armonizzazione, prescrivere anche una durata minima di tre anni, in modo che lo statuto possa fissare una durata dei mandati intermedia e che ovviamente, vengano rispettate le possibilità di revoca di cui all'articolo 13.

## 2.7. Articolo 9

### 2.7.1. Paragrafo 1

2.7.1.1. Al fine di evitare malintesi ed interpretazioni contrastanti, il Comitato propone di ingiungere anzitutto ai membri dell'organo di direzione un divieto generale di esercitare un'attività concorrente. Per le attività secondarie consentite, il Comitato vorrebbe sottolineare che l'obbligo di mantenere il segreto non può riferirsi a quelle attività che, per loro natura, vengono espletate a titolo onorifico.

### 2.7.2. Paragrafo 2

2.7.2.1. Il Comitato propone di precisare in tale paragrafo che l'assemblea generale deve essere informata delle autorizzazioni concesse nel corso dell'esercizio.

### 2.7.3. Paragrafo 3

2.7.3.1. Il Comitato ritiene opportuno prevedere una disposizione supplementare, che obblighi ogni

candidato a comunicare gli altri suoi mandati in organi di vigilanza, prima d'essere designato come membro dell'organo di vigilanza di un'altra società.

## 2.8. Articolo 10

### 2.8.1. Paragrafo 1

2.8.1.1. Il Comitato approva tale disposizione per la parte concernente i membri dell'organo di direzione. Per la parte riguardante i membri dell'organo di vigilanza esso dubita invece che detta norma sia applicabile, in quanto potrebbe far sì che normali contratti di forniture, rientranti completamente nella sfera di competenza dell'organo di direzione, vengano sottoposti all'autorizzazione dell'organo di vigilanza. Il Comitato invita pertanto di esaminare ancora una volta la formulazione del paragrafo 1 in modo da delimitare l'obbligo di autorizzazione ai casi di effettivi conflitti di interesse e non estenderlo anche ai contratti che riguardano attività commerciali concorrenti o che vengono conclusi in condizioni normali.

## 2.9. Articolo 11

### 2.9.1. Paragrafo 4

2.9.1.1. Il Comitato avanza serie riserve sulla seconda frase del paragrafo 4. In particolare non si può ammettere che poteri dell'organo di vigilanza vengano delegati a degli esperti. Questi potrebbero essere consultati come assistenti, ma non costituire l'organo di vigilanza.

## 2.10. Articolo 12

2.10.1. Il Comitato rinvia alla proposta di modifica formulata a proposito dell'articolo 2, in base alla quale rimane esclusa un'intromissione dell'organo di vigilanza nella gestione dell'organo di direzione, anche per quanto riguarda l'elenco delle operazioni soggette ad autorizzazione. Ciò significa che l'organo di direzione assume da solo l'iniziativa e la completa responsabilità per le operazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

2.10.2. In quanto responsabile della gestione, l'organo di direzione non deve essere ostacolato nella propria iniziativa e nella propria responsabilità dall'obbligo di richiedere autorizzazioni all'organo di vigilanza.

2.10.3. Si rammenta che l'organo di direzione deve già sottoporre, almeno ogni tre mesi, all'organo di vigilanza una relazione sull'andamento degli affari (articolo 11, paragrafo 1) e che i membri dell'organo di direzione possono essere revocati dal-

l'organo di vigilanza (art. 12). Quest'ultimo può inoltre chiedere in qualsiasi momento che l'organo di direzione gli fornisca una relazione specifica sugli affari della società o su alcuni di essi (articolo 11, paragrafo 3).

2.10.4. Il Comitato potrebbe accettare che l'organo di vigilanza dia preliminarmente il proprio parere sulle operazioni importanti elencate all'articolo 12, paragrafo 1. Esso ritiene che far dipendere tali operazioni dall'autorizzazione preliminare dell'organo di vigilanza equivarrebbe praticamente ad impegnare la responsabilità dei membri di tale organo.

2.10.5. Il Comitato parte inoltre dall'assunto che la possibilità di estensione, di cui al paragrafo 2, non può portare a sminuire la responsabilità e l'efficienza dell'organo di direzione, da un lato e l'autonomia contrattuale delle parti sociali, dall'altro.

## 2.11. Articolo 13

### 2.11.1. Paragrafo 1

2.11.1.1. Al fine di rafforzare l'indipendenza dei membri dell'organo di direzione, il Comitato ritiene necessario che la revoca possa avvenire solo sulla base di un valido motivo.

## 2.12. Articolo 14

2.12.1. Il Comitato osserva che negli ordinamenti degli Stati membri i concetti di « violazione della legge » e di « atto colposo » vengono talvolta interpretati diversamente. La sezione sottolinea comunque che decisioni o misure inerenti alla società, che si rivelino in seguito false, non possono a priori rientrare nel concetto di errore. Altrimenti, dato che l'esperienza insegna che là dove devono essere prese le decisioni, si può decidere erroneamente, ne conseguirebbe una paralisi della funzione direttiva dell'impresa. Il concetto di errore può quindi riferirsi non solo ad un danno subito, ma deve comprendere anche altri aspetti soggettivi.

2.12.2. In relazione a questo articolo il Comitato giudica opportuno introdurre nella direttiva una disposizione speciale, a mente della quale i membri dell'organo di vigilanza sono obbligati ad osservare il segreto professionale. Esso riconosce che le norme generali sulla responsabilità concernono anche questo problema, ma fa tuttavia notare che, ad esempio, nella proposta della Commissione di uno statuto di società per azioni europea è stata prevista una disposizione specifica. Sarebbe dunque logico procedere ad un'armonizzazione in tal senso.

## 2.13. Articolo 15

2.13.1. Il Comitato suggerisce di riunire in un unico articolo il disposto dell'art. 15 e quello dell'art. 16, al fine di migliorare la comprensione delle norme procedurali per l'azione sociale di responsabilità.

## 2.14. Articolo 17

2.14.1. Il Comitato osserva che il disposto di tale articolo si riferisce soprattutto all'articolo 16. Esso ritiene necessario che ciò venga espresso più chiaramente.

## 2.15. Articolo 22

### 2.15.1. Paragrafo 1

2.15.1.1. Il Comitato fa osservare che l'espressione « almeno una volta all'anno » lascia, al limite un periodo di quasi due anni tra due assemblee generali. Inoltre la direttiva non prevede alcun termine per la convocazione dell'assemblea generale in vista della discussione del bilancio annuale. Il Comitato ritiene pertanto necessario fissare dei termini più precisi: per la discussione del bilancio annuale dovrebbe essere previsto un termine massimo dopo la chiusura del corrispondente esercizio.

### 2.15.2. Paragrafo 2

2.15.2.1. Per evitare confusioni il Comitato propone la seguente redazione:

« Essa può venire convocata in qualsiasi momento dall'organo di direzione. Gli Stati membri possono inoltre determinare chi è autorizzato a convocare un'assemblea generale ».

## 2.16. Articolo 23

### 2.16.1. Paragrafo 2

2.16.1.1. Per garantire un effettivo esame da parte del tribunale, il Comitato propone di modificare come segue il testo:

« ... il tribunale competente deve esaminare la richiesta ed eventualmente pronunciare la convocazione dell'assemblea generale. ... »

## 2.17. Articolo 24

### 2.17.1. Paragrafo 2

2.17.1.1. Il Comitato propone di redigere come segue la lettera b):

« Il luogo, la data e l'ora d'inizio dell'assemblea generale ».

2.17.1.2. Esso propone inoltre di raggruppare le lettere f) e g) in un unico testo così redatto :

« f) l'ordine del giorno ed eventualmente i testi delle proposte presentate per ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno ».

#### 2.18. Articolo 28

2.18.1. Il Comitato ritiene che il disposto dell'articolo 28 relativo alle procure degli azionisti conferisca alla proposta la forma di una regolamentazione troppo particolareggiata. È essenzialmente necessario assicurarsi che vengano rispettati i principi che disciplinano la rappresentanza, la procura deve pertanto essere revocabile, contenere l'oggetto del mandato, dare ai rappresentanti tutte le informazioni e consentire loro di ottenerne.

2.18.2. Il Comitato ritiene poco opportuno prevedere modalità rigorose e particolareggiate per la procedura : domande di istruzioni per l'esercizio del diritto di voto su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno, indicazione del senso nel quale va esercitato il voto . . . tanto più che, dopo aver fissato queste modalità rigorose, la proposta prevede che il rappresentante può, in definitiva, non seguire le istruzioni impartitegli dall'azionista.

2.18.3. Di conseguenza, il Comitato suggerisce di sopprimere il disposto dell'articolo 28 a partire dalle lettere d), dd) del primo paragrafo.

#### 2.19. Articolo 29

2.19.1. Il Comitato riconosce che, riguardo all'articolo 34, si deve prevedere una possibilità di controllo ; essa ritiene tuttavia che si dovrebbe esaminare se a tal fine sia necessaria una disposizione conforme all'articolo 29, lettere a) e b).

#### 2.20. Articolo 30

2.20.1. Il Comitato ritiene troppo vaga l'espressione « esser tenuti a disposizione » usata nel paragrafo 1. Esso reputa inoltre che non sia necessario inviare una relazione particolareggiata dei revisori dei conti e propone quindi la seguente modifica :

« I documenti relativi al bilancio annuale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva n. .... del .... ed un compendio della relazione delle persone incaricate della revisione dei conti che sia conforme alle richieste minime di cui all'articolo 60 debbono essere inviati, ad ogni azionista che lo richieda, . . . ».

#### 2.21. Articolo 32

##### 2.21.1. Paragrafo 3, lettera a)

2.21.1.1. Il Comitato fa osservare che questa disposizione contiene una inesattezza, poiché solo l'organo di vigilanza, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, è competente per la revoca dei membri dell'organo di direzione. Esso ritiene inoltre che la revoca, ad esempio, delle persone incaricate della revisione dei conti non debba aver luogo mediante una decisione non prevista nell'ordine del giorno. Agli interessati deve essere offerta la possibilità di preparare e di sostenere la propria difesa. Il Comitato propone pertanto di sopprimere la lettera a).

#### 2.22. Articolo 33

2.22.1. Il Comitato osserva che questo articolo ammette effettivamente, a determinate condizioni, una limitazione dei diritti di voto, ma esclude un diritto di voto plurimo. Tenuto conto del fatto che, in determinati casi, ad esempio per imprese ad economia mista, un diritto di voto plurimo può risultare efficace, il Comitato si dichiara favorevole ad una modifica in tal senso.

#### 2.23. Articolo 34

2.23.1. Il Comitato fa osservare che la direttiva non tratta dei rapporti tra società e imprese collegate. Esso ritiene pertanto necessario che il testo della lettera d) venga riveduto per assicurarsi che l'applicazione di questa norma non dia luogo a difficoltà per quanto riguarda le imprese collegate.

#### 2.24. Articolo 36

##### 2.24.1. Paragrafo 2

2.24.1.1. Il Comitato propone di redigere il paragrafo in esame in maniera più chiara, onde precisare che per la nomina dei membri degli organi di vigilanza o dei revisori dei conti potrebbero eventualmente essere applicate altre procedure di elezione.

#### 2.25. Articolo 42

2.25.1. Il Comitato constata che la nullità o l'annullabilità delle deliberazioni dell'assemblea generale possono avere differenti effetti giuridici nella legislazione dei vari Stati membri. Esso raccomanda pertanto di esaminare se le espressioni « nulla » e « annullabile » possano essere sostituite da concetti il cui significato giuridico possa venir definito con maggiore precisione. Tale osservazione vale anche per gli articoli da 43 a 46 e per l'articolo 63.

2.26. *Articolo 44*

2.26.1. Il Comitato non giudica opportuno che il termine per l'azione di nullità o di annullabilità possa variare così notevolmente da uno Stato membro all'altro, come consente l'articolo in esame. Esso propone di fissare in generale un termine di 3 mesi.

2.27. *Articolo 48*

2.27.1. Il Comitato fa osservare che bisognerebbe attenersi ad una terminologia uniforme per la quarta e la quinta direttiva, onde evitare equivoci a proposito delle disposizioni concernenti la presentazione dei conti.

2.27.2. Anche il paragrafo 2 va modificato in tal senso.

2.28. *Articolo 49*

2.28.1. Il Comitato fa osservare che anche in questo caso vanno usate nella quinta e nella quarta direttiva le stesse denominazioni per le procedure seguite abitualmente per la presentazione dei conti. Nell'interesse dell'armonizzazione il Comitato propone inoltre di sopprimere nel paragrafo 1 il termine « almeno » e di modificare come segue l'ultima parte del paragrafo 2 :

« ... , ed esclusivamente se le altre riserve disponibili non siano sufficienti a tal fine ».

2.29. *Articolo 50*

## 2.29.1. Paragrafo 1

2.29.1.1. Il Comitato constata che le perdite anteriori debbono essere coperte dai risultati di esercizio prima di poter mettere a disposizione i rimanenti risultati. Questa situazione non è espressa con sufficiente chiarezza nel paragrafo 1. Il Comitato ritiene pertanto necessaria una redazione più chiara del testo e propone di attenersi alla definizione dei risultati di esercizio data nella quarta direttiva.

## 2.29.2. Paragrafo 2

2.29.2.1. Secondo il Comitato il paragrafo 2 rende possibile un compromesso tra gli interessi della società e quelli degli azionisti. Esso ritiene tuttavia opportuno che tale regolamentazione possa essere prevista non solo dall'atto costitutivo, ma anche dalla legge. Il Comitato propone quindi di modificare il paragrafo 2 come segue :

« 2. Tuttavia, la legge o l'atto costitutivo possono stabilire che l'organo di direzione e l'organo di vigilanza possono decidere della ripartizione al massimo del 50 % dei risultati di cui al paragrafo 1 ».

2.30. *Articolo 51*

## 2.30.1. Paragrafo 1

2.30.1.1. Facendo riferimento agli articoli 53 e 54 il Comitato rileva che la nozione di « persone » di cui al paragrafo 1 comprende non solo le persone fisiche e giuridiche, ma anche le associazioni di persone.

## 2.30.2. Paragrafo 2

2.30.2.1. Il Comitato fa osservare che un controllo della relazione sulla gestione effettuato dal revisore dei conti non può essere completo. Il controllo può concernere solo l'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto e l'esattezza delle cifre ivi contenute e relative all'attività commerciale della società. Il Comitato suggerisce di rivedere in tal senso il testo del paragrafo 2 e di chiarire che si tratta soltanto di un controllo dei dati contabili e finanziari.

2.31. *Articolo 53*

2.31.1. Il Comitato rinvia alle osservazioni relative all'articolo 51, paragrafo 1.

2.32. *Articolo 57*

2.32.1. Secondo il Comitato il concetto di « retribuzione » non è sufficientemente preciso, poiché può significare tanto una somma quanto il riferimento ad una tariffa in vigore per i liberi professionisti. Esso propone quindi la seguente redazione :

« 1. La remunerazione o la base su cui è stata calcolata la retribuzione delle persone. . . ».

2.33. *Articolo 58*

2.33.1. Il Comitato rinvia alle osservazioni relative all'articolo 51, paragrafo 2.

2.34. *Articolo 59*

2.34.1. Il Comitato rinvia alle osservazioni relative all'articolo 51, paragrafo 1.

2.34.2. Esso fa inoltre presente che tale articolo non comprende le informazioni inerenti alle imprese collegate alla società.

2.35. *Articolo 60*

2.35.1. Secondo il Comitato nella proposta di direttiva la lettera a) e la lettera b) costituiscono un doppiante. Esso propone pertanto di redigere come segue la lettera a) :

« a) indicare se l'esame previsto nell'articolo 58, paragrafo 1, è stato effettuato ».

2.35.2. Esso constata inoltre che le violazioni della legge di cui alla lettera b) possono riferirsi solo alle disposizioni legislative in materia di contabilità.

2.35.3. Il Comitato rinvia inoltre alle osservazioni relative all'articolo 30.

2.36. *Articolo 61*

2.36.1. Il Comitato rinvia alle osservazioni relative all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a).

2.37. *Articolo 63*

2.37.1. Il Comitato rinvia alle osservazioni sull'articolo 42 relative al problema delle espressioni « nulla » e « annullabile ».

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1974.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*  
Alfons LAPPAS

#### ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Il seguente emendamento, presentato conformemente alle disposizioni del regolamento interno del Comitato economico e sociale, è stato respinto nel corso dei dibattiti.

*Paragrafo 2.10, articolo 12*

Sostituire con il testo seguente i punti 2.10.2, 2.10.3, 2.10.4 del testo relativo all'articolo 12:

« L'autorizzazione di un organo di controllo è giustificata dalla particolare importanza che hanno le decisioni di cui all'articolo 12 per l'impresa ed avrebbe potuto anche competere all'assemblea generale. Detta procedura sarebbe stata perciò normalmente lunga e complicata. È pertanto nell'interesse della società che sia stata affidata all'organo di vigilanza la competenza di dare le autorizzazioni. Tale competenza dell'organo di vigilanza lascia inalterata, come stabilisce l'articolo 14, paragrafo 4, la responsabilità dell'organo di direzione.

Il Comitato sottolinea tuttavia che anche l'organo di vigilanza è responsabile, ai sensi dell'articolo 14, per tutte le sue decisioni.

Quanto ai casi nei quali è richiesta l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, il Comitato suggerisce di precisare il significato del termine « importante », per evitare contrasti tra gli organi ».

Esito della votazione

Voti favorevoli : 21

Voti contrari : 48

Astensioni : 10

#### PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

in merito alla « proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o a volume di determinati prodotti in imballaggi preconfezionati »

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 110 del 13 dicembre 1973, pagina 56.

#### A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Nel corso della 262<sup>a</sup> sessione, svoltasi il 19 novembre 1973 il Consiglio ha deciso di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce